

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017

Mista a Premi ricorrenti – Tariffa MB02



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali - LIFIN";
- Glossario;
- Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

AREA CLIENTI MyAviva



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...e molto altro ancora

1. SCHEDA SINTETICA

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017 – Tariffa MB02

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva Life S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Life S.p.A. è pari ad Euro 29.365.336,00 di cui il Capitale Sociale ammonta ad Euro 25.480.080,00 e le Riserve patrimoniali ad Euro 8.284.416,00.

L'**indice** di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 120%.

L'**indice** di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 266%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa di Assicurazione.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017 (Tariffa MB02).

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a Premi ricorrenti con possibilità di Versamenti aggiuntivi, a prestazioni rivalutabili. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata "Gestione Forme Individuali – LIFIN", di seguito per brevità LIFIN.

1.e) DURATA

La Durata del Contratto viene stabilita dal Contraente tra un minimo di 5 anni e un massimo di 15 anni. La durata pagamento premi coincide con la durata contrattuale.

È possibile esercitare il diritto di Riscatto totale o parziale trascorso un anno dalla Data di decorrenza del Contratto.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a Premi ricorrenti. Il Premio ricorrente può essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione (frequenza di pagamento annuale) o con frequenza di versamento semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a:

- Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 600,00 in caso di frequenza di pagamento semestrale;
- Euro 300,00 in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo di Premio ricorrente che può essere corrisposto annualmente è pari a Euro 24.000,00.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto stesso con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 500,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire i Premi ricorrenti versati e gli eventuali Versamenti aggiuntivi nella Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte dei Premi e dei Versamenti corrisposti l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato, comprensivo delle eventuali rivalutazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, ai Beneficiari verrà liquidato il Capitale assicurato eventualmente rivalutato maggiorato di un Capitale caso morte aggiuntivo determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari verrà liquidato il Capitale assicurato eventualmente rivalutato in vigore a scadenza.

Una parte dei Premi corrisposti dal Contraente viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai Costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del Capitale assicurato.

Il Contratto prevede la possibilità di convertire il Capitale assicurato a scadenza in una delle tipologie di rendita rivalutabile previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di Riscatto totale e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso:

in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in caso di decesso, del Capitale assicurato eventualmente rivalutato alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso, al quale si somma un Capitale caso morte aggiuntivo determinato applicando al precedente importo una percentuale determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

b) Prestazione in caso di vita:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto, è previsto il pagamento allo stesso del Capitale Assicurato eventualmente rivalutato a scadenza.

c) Opzioni contrattuali:

- Opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del Capitale a scadenza in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del Capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del Capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo, per tutta la Durata del Contratto, un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza, viene attribuito al Contratto l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Tale importo deriva dall'applicazione al Capitale assicurato del Beneficio finanziario riconosciuto al Contratto, pari al Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata diminuito della Commissione di gestione. L'Impresa di Assicurazione potrebbe non applicare la commissione di gestione, in tutto o in parte, al fine di garantire il Tasso Minimo pari allo 0% e, in tal caso, si riserva di recuperare negli anni successivi il corrispondente importo non trattenuto ("Commissione Differita"). In ogni caso, al Contratto viene attribuito ogni anno un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua come sopra definita. L'eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Il Capitale Assicurato è pari alla somma dei Premi ricorrenti versati e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, al netto dei Costi e di eventuali Riscatti parziali richiesti dal Contraente.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di Riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei Premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art.16 "OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE " delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione del Contratto e di incasso dei premi, **preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I Costi sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da Costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al Costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN"

Ipotesi adottate:

Premio ricorrente annuo: Euro 2.400,00

Età e sesso: Qualunque

Durata: 15

Tasso di Rendimento degli attivi: 2%

DURATA CONTRATTUALE	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,90%
10	2,12%
15	1,83%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO DL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2012	3,51%	2,31%	4,64%	2,97%
2013	3,44%	2,24%	3,35%	1,17%
2014	3,50%	2,30%	2,08%	0,21%
2015	3,68%	2,48%	1,19%	-0,17%
2016	3,62%	2,62%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
Alberto Vacca**



Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

2. NOTA INFORMATIVA

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017 – Tariffa MB02

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione della Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva Life S.p.A. Impresa del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero verde: 800 894504 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com.

Aviva Life S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/1992. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto.

Per Durata contrattuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto. Per questo Contratto la durata minima è pari a 5 anni e la durata massima è pari a 15 anni.

L'Impresa a fronte del versamento di Premi ricorrenti – il primo dei quali è dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze – e di eventuali Versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere una prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto e una prestazione in caso di decesso dello stesso nel corso della durata contrattuale.

Una parte dei Premi ricorrenti versati e degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene trattenuta dall'Impresa a fronte dei Costi del Contratto e non concorre, quindi, alla formazione del Capitale assicurato.

Il Capitale assicurato garantito dall'Impresa è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei Premi ricorrenti e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente al netto delle spese indicate al successivo punto 5.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI"; tale ammontare viene diminuito da eventuali Riscatti parziali richiesti dal Contraente nel corso della Durata contrattuale.

Di conseguenza il Capitale liquidabile alla scadenza, oppure in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, è il risultato della capitalizzazione dei Premi ricorrenti versati e degli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti, al netto dei costi.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato riconoscendo, per tutta la Durata del Contratto, un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, con le modalità indicate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione differita non sarà recuperata totalmente.

L'eventuale rivalutazione attribuita al Capitale assicurato si consolida al Capitale assicurato stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

2.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Il presente Contratto prevede che in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, l'Impresa corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale assicurato eventualmente rivalutato alla scadenza del Contratto.

2.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il Capitale assicurato eventualmente rivalutato alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso, al quale si aggiunge un ulteriore Capitale caso morte aggiuntivo determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso stesso.

La presente garanzia viene prestata senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso, senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fermo restando le limitazioni previste all'Art. 6 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE (CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO)" delle Condizioni di Assicurazione.

2.3 OPZIONI CONTRATTUALI

In alternativa al Capitale pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, il Contraente può richiedere la conversione del Capitale a scadenza in una rendita annua vitalizia rivalutabile.

Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" e all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente corrisponde Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata contrattuale. Il primo Premio - o la prima rata di Premio - è dovuto alla data di conclusione del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie l'importo del Premio ricorrente e la frequenza di pagamento dei premi, che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il primo Premio - o la prima rata di Premio - deve essere versato dal Contraente all'Impresa alla data di conclusione del Contratto e, successivamente, sempre che l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza della Data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a:

- Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 600,00 in caso di frequenza di pagamento semestrale;
- Euro 300,00 in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo di Premio ricorrente che può essere corrisposto annualmente è pari a Euro 24.000,00. Con effetto alla ricorrenza annuale successiva il Contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta in precedenza e, nel rispetto dei limiti minimi e massimo di cui sopra, l'importo del

premio stabilito. Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto stesso con Versamenti aggiuntivi di importo pari a Euro 500,00.

Qualora il Contraente decida di effettuare versamenti aggiuntivi dovrà utilizzare il Modulo Versamenti Aggiuntivi.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla Data di decorrenza del Contratto.

Il pagamento del primo Premio ricorrente e di ogni eventuale Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

I Premi – o le rate di Premio – successivi al primo verranno corrisposti dal Contraente mediante procedura di addebito automatico su conto corrente. Il Contraente si impegna pertanto a compilare debitamente l'apposito modulo di autorizzazione.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi ricorrenti e dei Versamenti aggiuntivi in contanti.

Si rinvia all'Art. 9 "PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, l'Impresa riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione. Il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata stessa che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il rendimento finanziario annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali - LIFIN".

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, con le modalità indicate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione differita non sarà recuperata totalmente.

L'importo relativo alle eventuali rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente fino alla scadenza del Contratto e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente.

Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Per una maggiore comprensione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo della Rivalutazione annua e della Commissione Differita:

Premio Ricorrente Annuo	5.232,33
Spesa Fissa	24,00
Caricamento	4%
Capitale iniziale	5.000,00

	Data decorrenza	1° ricorrenza annua	2° ricorrenza annua	3° ricorrenza annua	4° ricorrenza annua	5° ricorrenza annua
Capitale investito	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rendimento medio annuo della Gestione Separata(*)		0,95%	1,80%	1,40%	0,80%	1,70%
Commissione di gestione prevista		1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Commissione di gestione applicata		0,95%	1,20%	1,20%	0,80%	1,20%
% Commissione Differita dell'anno da recuperare		-0,25%	0,00%	0,00%	-0,40%	0,00%
Commissioni Differite dell'anno da recuperare		-12,50	0,00	0,00	-80,31	0,00
Rivalutazione maturata nell'anno di riferimento		-	60,00	30,10	-	125,39
Commissione Differita recuperata		-	12,50	-	-	62,70
Commissione Differita da recuperare negli anni successivi		-12,50	0,00	0,00	-80,31	-17,62
Rivalutazione annua riconosciuta al Contraente		-	47,50	30,10	-	62,70(**)
Capitale Assicurato		5.000,00	10.047,50	15.077,60	20.077,60	25.140,30

(*) tassi di rendimento medio annuo sopra riportati hanno un fine meramente esemplificativo del meccanismo di applicazione delle commissioni di gestione e non impegnano in alcun modo l'Impresa.

(**) Al Capitale Assicurato viene attribuito l'importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

5.1.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

SPESA FISSA: da ogni Premio ricorrente (o rata di Premio) versato l'Impresa trattiene una spesa fissa – riportata nella sottostante tabella - determinata in funzione della frequenza di pagamento del premio:

FREQUENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO	SPESA FISSA
annuale	Euro 24,00
semestrale	Euro 12,00
trimestrale	Euro 6,00
mensile	Euro 2,00

Ogni Versamento aggiuntivo è gravato da una spesa fissa di ammontare pari a Euro 12,00

CARICAMENTO SUL PREMIO: ogni Premio ricorrente e ogni Versamento aggiuntivo è gravato da un caricamento percentuale – applicato al Premio/Versamento corrisposto al netto della spesa fissa di cui al precedente punto – pari al:

CARICAMENTO SUL PREMIO E SUL VERSAMENTO AGGIUNTIVO (AL NETTO DELLA SPESA FISSA)
4%

5.1.2 COSTI PER RISCATTO

Il Riscatto totale si ottiene applicando al Capitale assicurato in vigore alla data della richiesta del riscatto le penalità di riscatto, indicate nella tabella che segue, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto stessa:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ' DI RISCATTO
II anno	3,00%
III anno	2,50%
IV anno	1,50%
V° anno	0,50%
dal VI° anno	0,00%

Il valore di Riscatto parziale viene determinato applicando le stesse penalità previste per il Riscatto totale.

5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE
1,20%

La commissione di gestione può essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso minimo garantito.

La Commissione di gestione annua non trattenuta (“percentuale della Commissione differita”) verrà recuperata negli anni successivi da parte dell’Impresa secondo quanto riportato al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.

La commissione di gestione è comprensiva del costo della garanzia per il caso di morte prestata dall’Impresa pari allo 0,10%.

L’Impresa preleva dei Costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali Costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata; a titolo di esempio, nel corso dell’ultimo anno, l’impatto sul rendimento dei Costi sopraindicati è stato pari allo 0,014%.

* * *

Di seguito si riporta la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL’INTERMEDIARIO
42,20%

6. SCONTI

Non previsti.

7. REGIME FISCALE - LEGALE

7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. “f” del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986).

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni, sul Rendimento Finanziario maturato:

- a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all’art. 44, comma 1, lettera “g-quater” del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall’Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23/6/2014. L’imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo Premio ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso) e, unitamente all'Assicurato se persona diversa, ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di Conclusione del Contratto.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo una Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto, nonché alla Decorrenza e alla Durata delle coperture assicurative, si rinvia all'Art. 5 "CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO" e all'Art. 8 "DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

9.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;

-
- in caso di decesso dell'Assicurato;
 - in caso di richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale;
 - alla scadenza del Contratto.

9.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei Premi – o delle rate di Premio –, avendo facoltà, in qualsiasi momento nell'ambito della durata contrattuale, di riprendere il pagamento degli stessi o effettuare Versamenti aggiuntivi senza corresponsione dei Premi arretrati.

Per maggiori informazioni si rinvia all'Art. 13 "SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI" delle Condizioni di Assicurazione.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

10.1 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, **a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza dello stesso**, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di Riscatto. In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il Riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta di liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contatto.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di Riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di Riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per maggiori informazioni circa la modalità di determinazione del valore di riscatto e dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Separata, si rinvia all'Art. 14 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Esiste la possibilità che, a causa dell'incidenza dei Costi di cui al precedente punto 5. "COSTI", il valore di riscatto risulti inferiore alla somma dei Premi versati e degli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad:

Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
numero verde: 800 894504 - fax 02/27.75.490.
e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

È necessario tenere presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno i Premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto riportato nel Progetto Esemplificativo contenuto nella Sezione E.

Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, verranno indicati i valori di riscatto puntuali.

10.2 RIDUZIONE

Il presente Contratto non prevede un valore di riduzione.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della Revoca della Proposta in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla data di Conclusione del Contratto.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso può rivolgersi al Soggetto Incaricato oppure inviare una comunicazione scritta direttamente all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 18 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

Per una più veloce gestione della liquidazione è opportuno fornire un numero di telefono o un indirizzo e-mail di contatto. Per ulteriori informazioni in merito alla documentazione da produrre è possibile contattare il numero verde 800 894504.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine, non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la Legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per scritto all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva Life S.p.A.
Servizio Reclami
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
Numero Fax 02 2775 245
reclami_vita@aviva.com.

I reclami riguardanti invece il comportamento dell'intermediario, dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all'intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati all'Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA

Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa trasmette al Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa illustrato successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla Conclusione del Contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa, di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica, si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa di Assicurazione trasmetterà su supporto cartaceo le comunicazioni nel corso della durata contrattuale relative al presente Contratto, salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico. Il consenso può essere reso al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale.

Nel caso in cui il Contraente abbia prestato il consenso, riceverà all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato una Lettera Informativa contenente la password per accedere all'Area Clienti dove tali comunicazioni verranno messe a disposizione, nella sezione a Lui riservata. Il Contraente riceverà un avviso al Suo indirizzo di posta elettronica, nei termini contrattualmente previsti, ogni qualvolta una comunicazione verrà caricata in tale sezione.

Il Contraente potrà revocare tale consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella Lettera Informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, l'invio in formato cartaceo avverrà dalla prima comunicazione successiva al 30° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di revoca del consenso.

Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della durata contrattuale in formato elettronico anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto tramite l'Area Clienti.

L'Impresa trasmette, entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei Premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza dei Premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei Riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata (Capitale assicurato) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) relativamente alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN":
 - tasso annuo di Rendimento finanziario realizzato;
 - Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni
 - importo totale delle Commissioni Differite da recuperare.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo Aviva.

Le Società del Gruppo Aviva detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del capitale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva sia da società del Gruppo Banca Popolare di Bari;

-
- qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente, pari allo 0%;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa dell'1,20%.

I valori sviluppati in base al **Tasso Minimo Garantito** - pari allo 0% - rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente annuo: Euro 2.400,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 2.280,96
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata contrattuale: 10 anni
- Sesso: qualunque
- Età dell'Assicurato: 45 anni
- Spesa fissa: Euro 24,00
- Caricamento percentuale: 4,00% (applicato al Premio al netto della spesa fissa)

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE IN CASO DI DECESSO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.280,96	€ 2.737,15	€ 2.212,53
2	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.561,92	€ 5.474,30	€ 4.447,87
3	€ 2.400,00	€ 7.200,00	€ 6.842,88	€ 8.211,46	€ 6.740,24
4	€ 2.400,00	€ 9.600,00	€ 9.123,84	€ 10.948,61	€ 9.078,22
5	€ 2.400,00	€ 12.000,00	€ 11.404,80	€ 13.685,76	€ 11.404,80
6	€ 2.400,00	€ 14.400,00	€ 13.685,76	€ 16.422,91	€ 13.685,76
7	€ 2.400,00	€ 16.800,00	€ 15.966,72	€ 19.160,06	€ 15.966,72
8	€ 2.400,00	€ 19.200,00	€ 18.247,68	€ 21.897,22	€ 18.247,68
9	€ 2.400,00	€ 21.600,00	€ 20.528,64	€ 24.634,37	€ 20.528,64
10	€ 2.400,00	€ 24.000,00	€ 22.809,60	€ 27.371,52	€ 22.809,60

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, non è garantito il recupero dei Premi versati.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente annuo: Euro 2.400,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 2.280,96
- Tasso di Rendimento Finanziario: 2,00%
- Commissione di gestione: 1,20%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,80%
- Durata contrattuale: 10 anni
- Età dell'Assicurato: 45 anni
- sesso dell'Assicurato: qualunque
- Spesa fissa: Euro 24,00
- Caricamento percentuale: 4,00% (applicato al Premio al netto della spesa fissa)

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE IN CASO DI DECESSO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.299,21	€ 2.759,05	€ 2.230,23
2	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.616,81	€ 5.540,17	€ 4.501,39
3	€ 2.400,00	€ 7.200,00	€ 6.952,95	€ 8.343,54	€ 6.848,66
4	€ 2.400,00	€ 9.600,00	€ 9.307,78	€ 11.169,34	€ 9.261,24
5	€ 2.400,00	€ 12.000,00	€ 11.681,45	€ 14.017,74	€ 11.681,45
6	€ 2.400,00	€ 14.400,00	€ 14.074,11	€ 16.888,93	€ 14.074,11
7	€ 2.400,00	€ 16.800,00	€ 16.485,91	€ 19.783,09	€ 16.485,91
8	€ 2.400,00	€ 19.200,00	€ 18.917,01	€ 22.700,41	€ 18.917,01
9	€ 2.400,00	€ 21.600,00	€ 21.367,55	€ 25.641,06	€ 21.367,55
10	€ 2.400,00	€ 24.000,00	€ 23.837,70	€ 28.605,24	€ 23.837,70

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

***Il Rappresentante Legale
Alberto Vacca***



Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017 – Tariffa MB02

Art. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo Aviva.

Le Società del Gruppo Aviva detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del capitale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva sia da Società del Gruppo Banca Popolare di Bari;

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Art. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto l'Impresa garantisce, a fronte del pagamento di Premi ricorrenti e di eventuali Versamenti aggiuntivi, le seguenti prestazioni:

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 6 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE (CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO)" la corresponsione ai Beneficiari designati in caso di morte, del Capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il Capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;
- le eventuali "quote" di Capitale assicurato, acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento del premi – o con i Versamenti aggiuntivi corrisposti successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro rata per il tempo trascorso fra la data di pagamento dei Premi ricorrenti o dei Versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato.

La misura annua di rivalutazione da utilizzare in questo caso è quella applicabile per la rivalutazione annua dei Contratti con anniversario nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

Il Capitale Assicurato di cui ai precedenti punti viene ulteriormente incrementato di un Capitale caso morte aggiuntivo determinato applicando al Capitale assicurato di cui ai precedenti punti, le seguenti percentuali determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO
fino a 40 anni	30,00%
da 41 anni a 54 anni	20,00%
da 55 anni a 64 anni	10,00%
oltre 64 anni	2,00%

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, il Capitale caso morte aggiuntivo verrà determinato applicando le percentuali di cui alla precedente tabella alla somma dei Premi corrisposti.

In ogni caso, indipendentemente dall'età dell'Assicurato alla data del decesso e delle modalità di applicazione, il Capitale caso morte aggiuntivo determinato secondo quanto sopra riportato non potrà essere di importo superiore a Euro 50.000,00.

3.2 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Il presente Contratto prevede, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il Capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di scadenza, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;
- le eventuali "quote" di Capitale assicurato, acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento del premi – o con i Versamenti aggiuntivi corrisposti successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro rata per il tempo trascorso fra la data di pagamento dei Premi ricorrenti o dei Versamenti aggiuntivi e la data di scadenza del Contratto stesso.

Art. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

Art. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo Premio ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso) e, unitamente all'Assicurato - se persona diversa -, ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24.00 della data di conclusione del Contratto.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo una Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

Art. 6 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE (CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO)

Il Capitale caso morte aggiuntivo, di cui al precedente Punto 3.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO", **non sarà riconosciuto ai Beneficiari** qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del pagamento dei premi;
 - **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
 - **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
 - **decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio** e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - **decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato.** La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa corrisponde, in luogo del Capitale assicurato incrementato dal Capitale caso morte aggiuntivo, il Capitale assicurato maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

La limitazione della carenza non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;

Art. 7 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso può rivolgersi al Soggetto Incaricato oppure inviare una comunicazione scritta direttamente all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente il Premio da questi corrisposto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

La Durata del Contratto viene stabilita dal Contraente tra un minimo di 5 anni e un massimo di 15 anni. La durata pagamento premi coincide con la durata contrattuale.

Il Contratto resta in vigore per tutta la Durata contrattuale e si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale;
- alla scadenza del Contratto.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 75 anni (età assicurativa); l'età massima dell'Assicurato a scadenza non può essere superiore a 90 anni (età assicurativa).

E' possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 75 anni (età assicurativa).

Si precisa che l'età dell'Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla Data di decorrenza della Proposta-Certificato senza tener conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi.

Art. 9 PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente corrisponde Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata contrattuale. Il primo Premio è dovuto alla data di Conclusione del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del Premio ricorrente e la frequenza di pagamento dei premi, che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a

- Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 600,00 in caso di frequenza di pagamento semestrale;
- Euro 300,00 in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo di Premio ricorrente che può essere corrisposto annualmente è pari a Euro 24.000,00.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto, è possibile integrare il Contratto stesso con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 500,00.

Qualora il Contraente decida di effettuare Versamenti aggiuntivi dovrà utilizzare il Modulo Versamenti Aggiuntivi.

Con effetto dalla ricorrenza annuale successiva, il Contraente ha la facoltà di modificare:

- la frequenza di versamento del Premio ricorrente scelta in precedenza;
- l'importo del Premio ricorrente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi sopra riportati.

Il pagamento del primo Premio ricorrente - o della prima rata di Premio in caso di finanziamento dello stesso - e di ogni eventuale Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

I Premi - o le rate di Premio - successivi al primo verranno corrisposti dal Contraente mediante procedura di addebito automatico su conto corrente. Il Contraente si impegna pertanto a compilare debitamente l'apposito modulo di autorizzazione.

In caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, l'Impresa, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del Premio.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi ricorrenti e degli eventuali Versamenti aggiuntivi in contanti.

Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di Premio ricorrente annuale - in caso di frazionamento si considera l'importo del Premio annuale - o di Versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali - LIFIN", superi l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 14 "RISCATTO".

Art. 10 COSTI

SPESA FISSA:

L'Impresa trattiene da ogni Premio ricorrente - o da ogni rata di premio in caso di frazionamento dello stesso - una spesa fissa di ammontare variabile in funzione della frequenza di pagamento del premio:

- Euro 24,00 per frequenza annuale di pagamento del premio
- Euro 12,00 per frequenza semestrale di pagamento del premio
- Euro 6,00 per frequenza trimestrale di pagamento del premio
- Euro 2,00 per frequenza mensile di pagamento del premio.

Ogni Versamento aggiuntivo è gravato da una spesa fissa di ammontare pari a Euro 12,00.

CARICAMENTO PERCENTUALE DEL PREMIO E DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Ogni Premio ricorrente e ogni Versamento aggiuntivo corrisposto è gravato da un caricamento percentuale trattenuto dall'Impresa pari al 4% calcolato sul Premio ricorrente/Versamento aggiuntivo al netto della spesa fissa di cui al precedente punto.

COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva annualmente dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata, una percentuale pari all'1,20% (Commissione di gestione) comprensiva dello 0,10% quale costo per la garanzia caso morte. La Commissione di gestione può essere applicata in misura ridotta o nulla, al fine di garantire il Tasso minimo garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta ("percentuale della Commissione differita") verrà recuperata negli anni successivi da parte dell'Impresa secondo quanto riportato al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Per maggiori informazioni relative all'importo dei Premi ricorrenti investiti dall'Impresa, si veda il Progetto esemplificativo che illustra l'importo del Capitale assicurato maturato annualmente, a fronte dei Premi ricorrenti corrisposti.

Art. 11 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale assicurato è costituito dalla somma delle “quote” di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei Premi ricorrenti e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente. Il Capitale assicurato viene diminuito da eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto. L'ammontare di ciascuna “quota” di Capitale derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del Premio versato/Versamento aggiuntivo corrisposto entrambi al netto del Caricamento percentuale e della spesa fissa di cui al precedente Art. 10 “COSTI”.

Art. 12 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il Capitale assicurato viene eventualmente rivalutato dall'Impresa.

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita con le modalità indicate al punto 3.1. “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua.

L'eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Art. 13 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Il Contraente può sospendere il pagamento dei Premi ricorrenti avendo facoltà, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, di riprendere il pagamento degli stessi o effettuare Versamenti aggiuntivi, senza corresponsione dei Premi in arretrato.

Art. 14 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza dello stesso, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il Riscatto, il Contraente deve effettuare la richiesta di liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto dal successivo Art. 18 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA”.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore del Riscatto – totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al:

- Capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all'ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data;
- aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento del premi – o con i Versamenti aggiuntivi corrisposti successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei Premi ricorrenti o dei Versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta del riscatto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano interamente trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza; in caso contrario il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale assicurato da riscattare la penalità di riscatto indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'anno di richiesta del Riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ' DI RISCATTO
I anno	Non ammesso
II anno	3,00%
III anno	2,50%
IV anno	1,50%
V anno	0,50%
Dal VI anno	0,00%

RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno applicate alla parte di capitale che si intende riscattare. Il Riscatto parziale, viene concesso a condizione che il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN" non risulti inferiore a Euro 1.200,00.

PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata "LIFIN". In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l'importo massimo di Euro 15.000.000,0 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%.

Art. 15 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Art. 16 OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA

L'Impresa si impegna a trasmettere almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato e, successivamente, reversibile in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

Art. 17 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

Art. 18 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800-113.085 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RICHIESTA DI SCADENZA

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante il Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **copia del codice fiscale** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del **conto corrente bancario** ed il **codice IBAN**;
- indicazione della **professione/attività prevalente** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;

- **indicazione F.A.T.C.A.:** il Beneficiario o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Beneficiario o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- **in presenza dell'Esecutore dell'operazione:** dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Beneficiario sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- **indicazione se il Beneficiario persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;**
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **certificato di esistenza in vita** dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un **valido documento di identità** dell'Assicurato;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario;
- il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare **l'opzione di conversione del capitale in rendita** inviando all'Impresa una comunicazione scritta, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio;
- **nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica dovrà inoltrare anche la seguente documentazione:**
 - **dati anagrafici** dei titolari effettivi del Beneficiario, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Beneficiario rivestono la qualità di **P.E.P.**;
 - copia della **Visura Camerale** o documento equipollente aggiornata.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

1. **Richiesta di liquidazione;**
2. **Certificato di morte;**
3. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

1. **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:** Le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di Assicurazione:
 - a) per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
 - b) utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
 - c) in carta semplice, inviandola direttamente ad AVIVA Life S.p.A., Via Scarsellini n. 14 -20161 Milano- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità. Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti:

- **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:** la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;

- **DOCUMENTO D'IDENTITÀ:** copia di un valido documento di identità;
- **CODICE FISCALE:** copia del codice fiscale;
- **CONTATTO:** indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- **P.E.P.:** occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- **FATCA/CRS:** occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- **LEGAME DI PARENTELA:** occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso;
- **PRIVACY:** occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy.

2. **CERTIFICATO DI MORTE** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: **"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"**

a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)

- la non esistenza di disposizioni testamentarie;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):

- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
- Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia del Decreto del Giudice Tutelare** (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli" -;
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore)**;

-
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia della procura autenticata dalle autorità competenti**, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore** (esecutore);
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore** (esecutore);
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa;

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETA': in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale** (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
- **documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà**;
- **copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante** (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
- **copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante** (esecutore) e dei titolari effettivi;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante** (esecutore) e dei titolari effettivi;
- **indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del Legale Rappresentante (esecutore).

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante** (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell'imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D.Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:

- la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

- Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **copia del codice fiscale** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del **conto corrente bancario** ed il **codice IBAN**;
- indicazione della **professione/attività prevalente** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **indicazione F.A.T.C.A.:** il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- **in presenza dell'Esecutore dell'operazione:** dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- **indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;**
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **certificato di esistenza in vita** dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un **valido documento di identità** dell'Assicurato;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario;
- **inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale**, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare **l'opzione di conversione del capitale in rendita** inviando all'Impresa una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio -;
- **nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica** dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - **dati anagrafici** dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di **P.E.P.**;
 - copia della **Visura Camerale** o **documento equipollente aggiornata**.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 20 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

L'impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

Art. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del Capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla Gestione "Gestione Forme Individuali – LIFIN".

Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali – LIFIN", nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di decorrenza del Contratto, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento.

Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una commissione di gestione annua pari allo 1,20%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio Finanziario sopra definito.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale Assicurato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata non consenta all'Impresa di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito "percentuale della Commissione differita") tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione Interna Separata verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile –.

Alla ricorrenza annuale del Contratto viene determinato l'eventuale importo da recuperare negli anni successivi ("Commissione differita") pari alla somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali, moltiplicato per la "percentuale della Commissione differita";
- le eventuali quote di capitale derivanti dalle rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi – o da versamenti aggiuntivi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua, per la "percentuale della Commissione differita".

B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto:

- il Capitale Assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'aumento del Capitale Assicurato viene comunicato al Contraente.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale Assicurato l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione differita non sia stata recuperata totalmente. L'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

RECUPERO DELLE COMMISSIONI DIFFERITE

Ad ogni ricorrenza annua, le eventuali Commissioni Differite potranno essere dedotte fino ad un importo massimo pari al 50% della Rivalutazione annua. Pertanto, l'Impresa di Assicurazione procederà al recupero parziale o totale delle Commissioni Differite relative agli anni precedenti, in funzione della capienza disponibile, al fine di garantire l'attribuzione al Capitale Assicurato di un importo minimo pari al 50%

dell'eventuale Rivalutazione annua che verrà consolidato allo stesso. Gli importi relativi alle Commissioni differite non recuperate potranno essere dedotti dalle Rivalutazioni annue successive.

CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale Assicurato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma dei seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza precedente diminuito di eventuali "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali quote di capitale derivanti dalle rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi – o dalle eventuali quote di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua.

La Rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni Differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate che potranno essere dedotte con i limiti sopra riportati.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo(*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate(*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

4. GLOSSARIO

Aviva Valore Ricorrente ed. 2017 – Tariffa MB02

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Beneficio finanziario: pari al Rendimento finanziario della Gestione Separata al netto della Commissione di gestione prevista dal Contratto;

Capitale assicurato: è pari alla somma dei Premi e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente ed investiti, al netto dei Costi previsti dal Contratto, nella Gestione Separata, alla quale sono sottratti gli eventuali Riscatti parziali richiesti;

Capitale caso morte aggiuntivo: capitale determinato in percentuale del Capitale assicurato o -in alcuni casi del Premio corrisposto - e al quale si somma in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Caricamento: parte dei premi versati dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Commissione differita: Importo delle Commissioni di gestione da recuperare da parte dell'Impresa determinato applicando la percentuale della Commissione differita al Capitale Assicurato alla ricorrenza annua precedente e alle eventuali quote di capitale derivanti dalle rate di Premio ricorrenti – in caso di frazionamento dello stesso - o da eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell'ultimo anno. Ad ogni ricorrenza annua, le eventuali Commissioni Differite potranno essere dedotte fino ad un importo massimo pari al 50% della Rivalutazione annua;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta- Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato e viene versato il primo Premio ricorrente;

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei Premi ricorrenti;

Contratto: Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento di Premi ricorrenti, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La Data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace; fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

Impresa: - Aviva Life S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che il valore del Capitale assicurato a scadenza sia convertito in una rendita vitalizia;

PE.P: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;

Percentuale della Commissione differita: differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata. Tale percentuale verrà recuperata dall'Impresa di Assicurazione negli anni successivi, garantendo in ogni caso l'attribuzione al Capitale Assicurato di un importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata contrattuale. Ciascun Premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata;

Prestazione a scadenza: prestazione risultante dalla capitalizzazione dei Premi versati al netto dei costi;

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento ai Beneficiari designati del Capitale assicurato rivalutato al quale viene sommato il Capitale caso morte aggiuntivo determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta;

Rivalutazione Annuale: importo che viene attribuito al Capitale Assicurato sulla base della misura annua di rivalutazione. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione differita non sarà recuperata totalmente.

Soggetto Incaricato: sportello della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto tramite il quale viene stipulato il Contratto;

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario annuo che l'Impresa garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata. Per questo Contratto il Tasso Minimo Garantito è pari allo 0%;

Trasmissione delle Lettere/comunicazioni: la trasmissione delle comunicazioni in corso di rapporto avverrà in modalità cartacea salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale. Tale consenso può essere revocato nel corso della durata contrattuale;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare i Premi ricorrenti previsti dal Contratto.

5. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aggiornata il 15 maggio 2017

1. CHI E' IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva Life S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la "**Società**"), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") ai sensi della polizza assicurativa (la "**Polizza**") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute.

3. PER QUALI FINALITA' SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- ai fini della stipula e esecuzione della Polizza (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite *call center* - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società),
- per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti).

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è obbligatorio per le FINALITA' ASSICURATIVE (vedi paragrafo 3), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità determinerà quindi l'impossibilità di stipulare la Polizza.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al paragrafo 3) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza. Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile

e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà beneficiare con effetto dal 26 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 10 della presente informativa.

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. COSA CAMBIA CON L'INIZIO DELL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Le seguenti previsioni decorreranno dal 26 maggio 2018, data di efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**").

Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

Termine di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

Ulteriori diritti dell'Interessato

L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,

- a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
- d) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano.

Diritto di reclamo

L'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

In ogni caso, l'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.aviva.it, nella pagina dedicata ai Prodotti, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella sezione Privacy dello stesso sito.



Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
Aviva Valore Ricorrente ed. 2017
Tariffa (MB02)

COD. PRODOTTO AGENZIA RETE BANCA SPORTELLLO COLLOCATORE					PROPOSTA - CERTIFICATO N.
CONTRAENTE Cognome e Nome (del Contraente o del Legale Rappresentante (*)) Luogo e data di nascita Indirizzo Indirizzo di corrispondenza Documento di identità Numero Ente, Luogo e Data rilascio Sesso Codice fiscale Professione Attività economica: SAE RAE TAE Indirizzo E-mail Numero di cellulare Nel caso in cui il Contraente sia un'impresa Ragione Sociale Partita Iva Indirizzo Prov. CAP Comune Cod. Paese Attività lavorativa prevalente Cod. SAE Cod. RAE Cod. ATECO					
ASSICURATO Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo Documento di identità Numero Ente, Luogo e Data rilascio Professione Attività economica: SAE RAE TAE					
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO: LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____					
BENEFICIARI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO: LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa MB02) Premio ricorrente (comprensivo della spesa fissa e del caricamento) Euro: (importo minimo annuo Euro 1.200,00 e massimo Euro 24.000,00) Frazionamento Capitale iniziale assicurato Durata Data di decorrenza Data di scadenza					
SPESA: (Costi gravanti direttamente sul Contraente) Spesa fissa: l'Impresa trattiene da ogni rata di Premio ricorrente un importo di spesa fissa variabile in relazione alla frequenza di pagamento del Premio pari a Euro 24,00 per pagamento annuale, Euro 12,00 per pagamento semestrale, Euro 6,00 per pagamento trimestrale, Euro 2,00 per pagamento mensile. Caricamento: l'Impresa trattiene da ogni rata di Premio ricorrente un caricamento pari al 4% calcolato sul Premio al netto della spesa fissa.					
MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento del primo Premio ricorrente (o della prima rata di Premio) viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente appoggiato presso il Soggetto Incaricato. Le successive rate di Premio verranno corrisposte esclusivamente mediante procedura di addebito automatico sul conto corrente. Pertanto il Contraente si impegna a compilare debitamente l'apposito modulo di autorizzazione. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Attenzione: è escluso il pagamento in contanti. La data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di decorrenza. AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO Il Titolare autorizza la Banca ad addebitare il primo Premio ricorrente sul rapporto nr. Codice IBAN IL TITOLARE _____					

DICHIARAZIONE AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 5 Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 6 Limitazioni della maggiorazione per la garanzia morte (capitale caso morte aggiuntivo); Art. 7 Diritto di recesso del Contraente; Art. 13 Sospensione e ripresa del pagamento dei premi ricorrenti; Art. 14 Riscatto; Art. 18 Pagamenti dell'Impresa; Art. 20 Cessione, pegno e vincolo; 3.1 Clausola di Rivalutazione.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

L'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, le informazioni sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato;
- di aver ricevuto il documento contenente - ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n.5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- di aver LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

Il Contraente e Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Articolo «CONFLITTO DI INTERESSI» delle Condizioni di Assicurazione;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato e il pagamento del primo premio ricorrente, è concluso e che Aviva Life S.p.A. - l'Impresa, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatto salvo errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dalle ore 24 della Data di conclusione dello stesso. L'Impresa trasmette al Contraente la Lettera contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del primo premio ricorrente (o della prima rata) da parte dell'Impresa e che ripiloga i dati identificativi del Contratto;
- prendono atto che il pagamento del primo premio ricorrente viene effettuato con la modalità indicata nella sezione relativa alle modalità di pagamento.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO le Condizioni di assicurazione e quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

L'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti superiori al 25% che abbia in corso con altri soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti (riportare Ragione Sociale, Sede Legale e Codice Fiscale/Partita IVA)

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL CONTRAENTE _____

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 8 DEL 3 MARZO 2015

Il consenso è da ritenersi valido solo in caso di indicazione dell'indirizzo e.mail nella sezione dell'anagrafica contraente.

Io sottoscritto, acconsento a ricevere in formato elettronico la documentazione in corso di rapporto relativa al presente contratto. SI NO

Sono consapevole che tale consenso:

- può essere revocato in ogni momento;
- può essere reso anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

A1. Et  _____

B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE (SOLO PER PERSONE FISICHE)

B1. Qual   attualmente il Suo stato occupazionale?

- lavoratore dipendente lavoratore autonomo
 pensionato non occupato

C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE

C1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)?

- S  No

D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

D1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali?

- risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)
 nessuna copertura assicurativa

D2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le esigenze relative alle aree di bisogno da Lei sopra indicate?

- S  No

E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA

E1. Qual   la Sua disponibilit  all'investimento?

- fino a 20.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto
 oltre 20.000 e fino a 50.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto
 oltre 50.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto

F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI

F1. Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali?

- risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)

F2. Fra quanto tempo pensa di utilizzare una parte significativa dell'investimento (orizzonte temporale minimo)?

- fino a 2 anni oltre 2 anni e fino a 6 anni
 oltre 6 anni e fino a 10 anni oltre 10 anni

F3. Quale dei seguenti ipotetici risultati – risposta a, b, c e d – in relazione a situazioni di mercato pi  favorevoli e meno favorevoli, corrisponde maggiormente alla sua massima propensione al rischio in relazione all'orizzonte temporale sopraindicato?

	a) <input type="checkbox"/> Rischio Basso	b) <input type="checkbox"/> Rischio Medio - Basso	c) <input type="checkbox"/> Rischio Medio	d) <input type="checkbox"/> Rischio Alto
Scenario migliore	Rendimento massimo basso	Rendimento massimo medio	Rendimento massimo alto	Rendimento massimo molto alto
Scenario peggiore	Perdita molto bassa	Perdita medio/bassa	Perdita media	Perdita alta

La corretta compilazione del presente questionario consente la valutazione dell'adeguatezza della Proposta-Certificato assicurativa alle esigenze del Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato,   necessario per le finalit  assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel retro della presente Proposta-Certificato.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Il Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il Contratto.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta-Certificato assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il Contratto.

MOTIVAZIONI

LUOGO E DATA

L'INTERMEDIARIO _____

IL CONTRAENTE _____

Spazio riservato al Soggetto Incaricato

Dichiaro di aver proceduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità sopra indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA _____ IL SOGGETTO INCARICATO _____

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

Aviva Life S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_life_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008